

**ATTO N. DD 2828**

**DEL 22/07/2020**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 199**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06  
Installazione: Allevamento di suini  
Sede installazione: Comune di Garzigliana (TO)–via Umberto I, 15  
Gestore: Manavella Bruno  
Sede legale: Comune di Cavour (TO)–via Del Pascolo, 38  
C.F.: MNVBRN68D01G674A  
Attività AIA: 6.6 B) Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)  
Cod. azienda: 011550

### **IL DIRETTORE**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'impresa Manavella Bruno è titolare dell'AIA D.D. n. 81-26099 del 06/11/2013, per l'esercizio dell'allevamento di suini da produzione, attività rientrante nella categoria di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
  - 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions concernenti l'allevamento intensivo di pollame o suini, con nota prot. n. 77848/2019 del 18/09/2019, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, ha avviato i procedimenti di riesame per le attività di cui al punto 6.6 b) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo, ai sensi del c. 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, un calendario per la presentazione della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di riesame;
- l'azienda Manavella Bruno ha inviato in data 28/02/20, con prot. n. 17042, la documentazione per il riesame dell'AIA;
- è stata inviata alla Prefettura di Torino, al fine di verificare i requisiti soggettivi necessari al rilascio dell'autorizzazione, la richiesta (n. 60938 del 09/04/2020) di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 per l'impresa in discorso;
- la Conferenza dei Servizi è stata indetta ai sensi dell'art. 29-querter del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-

ter della Legge 241/90 con nota prot. n. 33476 del 14/05/20 contestualmente alla convocazione della prima riunione del 21 maggio 2020, effettuata in modalità telematica. In data 1 luglio 2020 si è svolta la seconda riunione, convocata con nota prot. n. 43009 del 23/06/20; erano presenti ad entrambi gli incontri il responsabile del procedimento, il gestore, il Comune di Garzigliana, il Servizio Veterinario dell'ASL TO3, il Laboratorio olfattometrico ed il Servizio Tutela e Vigilanza del Dipartimento di Torino dell'ARPA; la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della Città Metropolitana di Torino ha partecipato unicamente alla prima riunione, il SISP dell'ASL TO3 alla seconda. Risultava assente agli incontri la Regione Piemonte-Produzioni Agrarie e Zootecniche;

- alla conclusione della prima riunione, col verbale prot. n. 36983 del 28/05/2020 inoltrato ai convocati, sono state chieste integrazioni, in parte subordinate ad una verifica del rispetto della normativa sulla protezione dei suini ad opera del preposto servizio. Tale richiesta ha sospeso i termini del procedimento: in data 19/06/2020 con prot n. 42348 il servizio veterinario ha condiviso il proprio parere e nella medesima data, con nota prot. n. 42253, il gestore ha presentato le integrazioni chieste dalla prima riunione della conferenza dei servizi;
- la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della Città Metropolitana di Torino, con nota prot. 40388 del 12/06/2020, ha espresso il proprio parere in merito alla gestione delle acque meteoriche ai sensi della D.G.R. n. 1/R del 20/02/2006;
- la seconda riunione ha consentito di concludere la conferenza con una valutazione favorevole al rilascio dell'AIA; per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda al verbale della riunione del 1 luglio, inoltrato ai convocati, con nota prot. n. 46157 del 06/07/2020;

#### RILEVATO CHE:

- l'azienda prosegue, presso la sede operativa, l'attività di allevamento di suini da ingrasso, da 30 a i 170 kg, in soccida, con tecnica del tutto pieno tutto vuoto; la descrizione del ciclo è riportata nel paragrafo 1 dell'allegato al presente atto;
- sono presenti 5 ricoveri, con box multipli, denominati *Porcilaia 1, 3, 4, 5* la cui tecnica di stabulazione è PPF e fossa sottostante e *Porcilaia 2* con pavimento pieno e corsia di defecazione esterna;
- le verifiche effettuate dal servizio veterinario dell'ASLTO3 hanno definito il numero massimo di capi allevabili pari a 3.101 capi > 110 kg;
- entro la fine del 2021, previa autorizzazione comunale, il gestore intende sostituire la copertura del tetto della porcilaia 2, ampliandola di modo che possa ricoprire anche la superficie della corsia esterna e consentendo, quindi, un aumento del numero di capi allevabili a 3.305 capi di consistenza massima, ossia 29 capi in più rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. 81-26099 del 06/11/2013;
- la conferenza di servizi ha stabilito che l'azienda deve essere autorizzata a 3.101 capi > 110 kg e di subordinare l'aumento della consistenza massima di stalla di cui sopra ad una successiva istanza di modifica non sostanziale che tenga in considerazione l'andamento delle problematiche odorigene e la gestione aziendale, con particolare attenzione alla pulizia delle strutture di stabulazione;
- l'azienda ha proposto altresì di usare, per il calcolo degli effluenti delle porcilaie 1,3,4,5 dotate di PPF e fossa, il valore tabellare di cui al regolamento 10R, pari a 37 mc/t pv/anno, in vece di 44, in quanto il gestore afferma che il lavaggio delle strutture di stabulazione viene effettuato solo a fine ciclo, poiché gli animali defecano principalmente nella parte con PPF e la parte piena rimane pulita; si è stabilito, quindi, che qualora l'azienda intenda utilizzare tale valore pari a 37 verrà prescritto nell'AIA di effettuare il monitoraggio costante dei reflui prodotti tramite contaltri, in conformità con quanto indicato dal Regolamento 10R;
- le strutture per lo stoccaggio del liquame prodotto dall'attività di allevamento sono: una vasca a pareti

verticali (V1), due vasche di rilancio (V2,3), un saccone tipo alligator (V4), una vasca sottogrigliato (V5); in merito alla vasca scoperta (V1), l'azienda ha stabilito di installare una copertura galleggiante tipo Hexa-cover ed ha avviato la posa dello stesso che dovrà terminare entro il 31/12/20;

- per lo spandimento dei liquami il gestore utilizza in tutti i terreni in conduzione ed in asservimento la tecnica a bande rasoterra, con interrimento immediato nelle vicinanze delle aree abitate ed entro le 4 ore nei restanti terreni;
- dall'installazione e dall'abitazione annessa si originano acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici che vengono scaricate in fognatura e pertanto non sono soggette ad autorizzazione; non sono presenti scarichi industriali;

#### RILEVATO INOLTRE CHE

- La BAT 12, relativa alla prevenzione e/o riduzione dell'emissione di odori da un'azienda agricola, si applica nei casi in cui "gli odori molesti presso recettori sensibili è probabile e/o comprovato" prevedendo che il gestore debba predisporre un piano di gestione degli odori, comprensivo di un monitoraggio come previsto dalla Bat 26. Tali BAT trovano applicazione a livello regionale con la d.g.r. 9 Gennaio 2017, n. 13-4554 sulla gestione delle situazioni di problematiche di tipo odorigeno;
- nel settembre del 2018 a seguito di segnalazioni di molestie odorigene da parte della cittadinanza, il comune di Garzigliana ha aperto un tavolo di confronto, ai sensi della predetta dgr n. 13-4554/2017, coinvolgendo la Città Metropolitana, il servizio prevenzione di ASL (SISP e Servizio Veterinario) e ARPA, al fine di analizzare le possibili cause, valutare l'entità delle emissioni odorigene ed identificare le possibili soluzioni tecnico-impianistiche o gestionali. In tale contesto è stato effettuato un monitoraggio, da parte del Laboratorio Olfattometrico di ARPA, dal quale è risultato che sul territorio di Garzigliana esiste un problema di disturbo olfattivo e che è necessario, in relazione allo specifico procedimento, adottare tutte le possibili azioni di contenimento volte a ridurlo;
- durante l'istruttoria per il riesame dell'AIA è stata quindi approfondita l'applicazione della BAT 13 (tecniche per prevenire o ridurre gli impatti degli odori dell'azienda agricola);
- si è stabilito altresì che, al fine di monitorare il problema di emissioni odorigene, in coerenza a quanto previsto dalla BAT 26, il gestore tenga un Diario d'Impianto in cui registri quotidianamente tutte le operazioni pianificate che vengono svolte in azienda, con particolare attenzione alle attività di gestione dei liquami, nonché le attività non programmabili o le variazioni di quelle pianificabili. Nel medesimo Diario d'Impianto devono essere riportate le segnalazioni di molestie olfattive registrate dagli organi preposti e comunicate all'azienda, in modo da poter valutare le possibili cause di puzze in relazione alle attività svolte in allevamento, e proponendo, di conseguenza, le necessarie azioni correttive per il contenimento degli odori.

#### CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies comma 6) del D.Lgs. 152/06, dispone che "entro quattro anni dalla data di pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies, commi 3, 4 e 4 -bis ;
- l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.”
- per la categoria di attività in oggetto è stata emanata la “Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;
- le valutazioni effettuate nello svolgimento dell'istruttoria di riesame, pertanto, sono state eseguite sulla base del documento di cui sopra individuando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le BAT applicabili al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento;

#### ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata dall'azienda Manavella Bruno, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione (TO00/PUA/2020/457 del 13/06/20);
- l'autocertificazione antimafia di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011 resa dal gestore dell'installazione;

#### DATO ATTO CHE:

- durante l'istruttoria è stato effettuato il confronto puntuale tra le tecniche adottate dall'azienda per l'allevamento di suini da produzione e le BAT Conclusions, da cui si evidenzia che risultano applicate le BAT, come indicato nel paragrafo 2 dell'allegato al presente atto, ad eccezione delle tecniche per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e dei livelli di azoto e fosforo escreti;
- risulta, pertanto, necessario l'adeguamento alle BAT Conclusions in relazione al monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo; si ritiene di stabilire come termine massimo per l'adeguamento per le BAT 24, 25, 26 e 27, il 1 gennaio 2021, al fine di consentire il monitoraggio dall'inizio di tale anno, come indicato nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto; la BAT 29 si intende già adottata conformando il piano di monitoraggio precedentemente autorizzato, alle modalità indicate nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto;
- le BAT Conclusions fissano per la categoria suini:
  1. i livelli di emissione attesi per l'ammoniaca dalla fase di stabulazione degli animali (BAT Ael), che devono essere compresi tra da 0,1-2,6 kg/NH<sub>3</sub>/posto animale/anno (il limite superiore del BAT Ael è pari a 3,6kg/NH<sub>3</sub>/posto animale/anno per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con le tecniche di gestione nutrizionale); per la verifica del rispetto di tale valore, deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 25; nel caso in esame l'azienda ha stimato, mediante il sistema di calcolo adottato dal software Bat tool, un valore attuale di NH<sub>3</sub> pari a 2,86 kg capo anno;
  2. i livelli di azoto totale escreti associati alla BAT, che devono essere compresi tra 7,0 e 13,0 kg N escreti/posto animale/anno; per la verifica del rispetto di tale valore, deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24; nel caso in esame l'azienda ha stimato, un valore attuale di N pari a 12,96 kg /capo/anno;
  3. i livelli di fosforo totale escreti associati alla BAT, che devono essere compresi tra 3,5 e 5,4 kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> escreti/posto animale/anno; per la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24; nel caso in esame l'azienda ha stimato un valore attuale di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> pari

a 5,22 kg/capo/anno;

**VALUTATO CHE:**

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente normativa ambientale;
- l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions;
- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si può prendere atto degli esiti della verifica preliminare secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità;
- sulla gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, si debba fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R ed il gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso Regolamento secondo le tempistiche e le modalità indicate ed avvalendosi, a tale fine, delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- il piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R è stato approvato al momento del rilascio dell'AIA;

**RITENUTO CHE:**

- sussistano i requisiti per rilasciare all'impresa Manavella Bruno l'autorizzazione integrata ambientale a seguito del riesame, per l'esercizio dell'installazione in cui è svolta l'attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il gestore dell'allevamento ha versato l'importo definito dalla D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

**ATTESO CHE:**

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale"
- il D.M. Politiche agricole del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"
- il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 122 di attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti"
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01 "Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali"
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sul "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle



Unioni e fusioni dei Comuni" così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano

### **DETERMINA**

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è titolare Manavella Bruno per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Garzigliana in via Umberto I,15 in cui è svolta l'attività di allevamento di suini da ingrasso rientrante nella categoria 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto, aggiornandone le condizioni ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 ;
2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza:
  - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
3. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, che sostituisce integralmente le condizioni contenute nella precedente D.D. n. 81-26099 del 06/11/2013
4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
5. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato.

### **EVIDENZIA CHE:**

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- qualora l'esito della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 richiesta alla Prefettura di Torino, evidenziasse la sussistenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione (cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011), si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;



Città metropolitana di Torino

- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA CHE:

- che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Garzigliana, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO3.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana pertanto non assume rilevanza contabile.

NL

Torino, 22/07/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini



**Autorizzazione Integrata Ambientale  
Installazione di Manavella Bruno sita in Comune di Garzigliana  
ALLEGATO A**

**Indice generale**

1. Quadro progettuale dell'attività produttiva.....	2
2. Applicazione BAT.....	3
3. Condizioni generali.....	11
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	12
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	13
6. Monitoraggio di cui alle bat conclusions da 24 a 29.....	14
7. Gestione degli effluenti zootecnici.....	16
8. Emissioni in atmosfera.....	18
9. Emissioni nelle acque.....	20
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	21
11. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	21
12. Emissioni sonore.....	22
13. Report ambientale.....	22
14. Comunicazioni agli Enti.....	24

## 1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività AIA e capacità dell'installazione

ATTIVITÀ AIA	CAPACITÀ MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Categoria 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)	n. capi all'accasamento: <b>3.500 capi &gt; 30 kg</b>
	n. capi a fine ciclo: <b>3.101 capi &gt; 110 kg</b>

L'azienda prosegue, presso la sede operativa, l'attività di allevamento di suini da ingrasso, in soccida, con tecnica del tutto pieno tutto vuoto e durata del ciclo è di 200-210 giorni con vuoto biologico di 10 giorni per un totale di 1,74 cicli/anno.

I suinetti vengono accasati a 30 kg sino al raggiungimento del peso finale di circa 170 kg.

La capacità massima dell'installazione è riportata nella tabella n. 1.

Il numero di animali accasabili (suino > 30kg), pari a 3.500 capi, è computato considerando la consistenza massima a fine ciclo (suino > 110 kg) che l'installazione può accogliere ai sensi della normativa sanitaria, implementata per compensare l'eventuale mortalità fisiologica dei suinetti.

La consistenza a fine ciclo, pari a 3.101 capi, si considera a partire dal momento in cui gli animali raggiungono il peso di 110 kg, così come stabilito dalla normativa sul benessere animale, fino a fine ciclo.

E' una facoltà del gestore accasare un numero di capi maggiore del numero di capi a fine ciclo ed è suo onere rispettare le norme sul benessere animale, qualora la mortalità non fosse pari a quanto ipotizzato.

Gli effluenti zootecnici originati dall'allevamento sono costituiti da liquame che l'azienda gestisce direttamente utilizzandolo agronomicamente in terreni in conduzione ed in asservimento.

Nella seguente tabella 1.2 vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.2- dati tecnici dell'installazione

Strutture di stabulazione			
Ricoveri	n. posti suino > 110 kg	box infermeria	Tecnica di stabulazione
Porcilaia 1	423	box 9	Pavimento parzialmente fessurato e fossa
Porcilaia 2	879	box 26	Pavimentazione piena con corsia defecazione esterna

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Porcilaia 3	879	box 26		Pavimento parzialmente fessurato e fossa
Porcilaia 4	460			
Porcilaia 5	460			
<b>Totale</b>	<b>3.101</b>			
<b>Altri impianti e strutture connesse</b>				
<b>Identificativo</b>	<b>Caratteristiche</b>			
Vasche di stoccaggio (volume utile considerando un franco di sicurezza di 10 cm)	Volume utile (m <sup>3</sup> )	Superficie (m <sup>2</sup> )	Diametro (m)	Altezza (m)
Vasca 2 circolare di rilancio (V2)	3,9	1,3	1,3	3
Vasca 3 circolare di rilancio (V3)	3,1	0,8	31,9	4
Vasca 1 (V1) rettangolare	1.638	455		3,7
Saccone (V4)	4.500	/		3,2
Sottogrigliato	194			
<b>Volume totale</b>	<b>6.339</b>			
Alimentazione	L'alimentazione è liquida con disponibilità di acqua, mediante abbeveratoi antispreco.			
Approvvigionamento acqua	Pozzo, dotato di contatore.			
Climatizzazione	Non viene effettuato il riscaldamento dei ricoveri. La ventilazione è naturale con gestione, mediante centralina per la misurazione della temperatura dei ricoveri dell'apertura/chiusura delle finestre laterali e dei cupolini.			
Altri impianti e strutture	Cella per lo stoccaggio delle carcasse animali.			

## 2. APPLICAZIONE BAT

In questo paragrafo viene effettuato il confronto fra le tecniche adottate in azienda e le Bat indicate dalla Decisione di esecuzione 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT 1 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Sistema di gestione ambientale	Redatto specifico documento in cui sono illustrate le modalità di attuazione e rispetto del sistema di gestione ambientale adottato dall'azienda.

BAT 2 - BUONA GESTIONE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	L'adozione della BAT è parziale, in quanto trattasi di sito esistente. L'impianto si trova in zona classificata agricola, non sono presenti recettori, zone SIC o Natura 2000. L'azienda adotta tutti gli accorgimenti per ridurre l'inquinamento dell'acqua e dell'aria pianificando l'ottima gestione aziendale e la gestione del liquame. Gli spostamenti degli animali avvengono solamente al momento dell'arrivo e dello svuotamento dei ricoveri. Mediamente sopraggiungono in azienda 8/10 mezzi alla settimana per il trasporto delle materie prime.
2b	Istruire e formare il personale	I titolari partecipano a seminari/corsi/incontri formativi organizzati da enti di formazione ed ASL in relazione al benessere animale, alle tecniche di allevamento, alla gestione agronomica delle colture e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	E' stato redatto uno specifico piano d'emergenza.
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Tutte le attrezzature sono giornalmente monitorate ed è presente in azienda un piano di monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, soprattutto per quanto riguarda il sistema di ventilazione, riscaldamento e alimentazione completamente centralizzati.
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	È garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigo e successivo avvio allo smaltimento.

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT 3 e 4 - GESTIONE ALIMENTARE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili	Adottata.
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata.
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a basso contenuto di proteina grezza	Parzialmente adottato, in quanto nel mangime sono presenti aminoacidi essenziali, ma non c'è un basso contenuto di proteina grezza.
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata.
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	Adottata.
4c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi	Adottata.

BAT 5 - USO EFFICIENTE DELL'ACQUA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
5a	Registrazione del consumo idrico	Adottata, è monitorato il consumo di acqua tramite letture del contatore.
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	Adottata, l'impianto è controllato per evitare le perdite, soprattutto nell'impianto di distribuzione all'interno dei ricoveri.
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Adottata, settimanalmente per la porcilaia 2, a fine ciclo per le porcilaie 1,3,4,5.

BAT 5 - USO EFFICIENTE DELL'ACQUA		
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	La distribuzione dell'acqua è continua con abbeveratoi con succhiotti antispreco e tutte le tubazioni sono a tenuta controllata.
5e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Adottato.

BAT 6 e 7 cfr CAPITOLO 9 - EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
6 a, b, c,	Ridurre produzione di acque reflue	Presso il sito non vengono prodotte acque reflue da gestire secondo BAT specifiche
7 a, b, c,	Ridurre le emissioni in acque derivate dalle acque reflue	Presso il sito non vengono prodotte acque reflue da gestire secondo BAT specifiche

BAT8 - USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria	Adottata, mediante l'utilizzo di centralina per la gestione della temperatura all'interno dei ricoveri
8d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	L'illuminazione è naturale tramite delle finestre posizionate longitudinalmente ed i ricoveri, attualmente, sono dotati di luci al neon. E' in previsione, qualora dovrà essere effettuata la sostituzione dei dispositivi di illuminazione, l'installazione di Led, più efficienti sotto il profilo energetico.
8h	Applicare la ventilazione naturale	Adottata, con presenza di finestre laterali e cupolini.

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	Non adottata, in quanto non è comprovato un inquinamento acustico.
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	Non adottabile, in quanto trattasi di azienda esistente ubicata in prossimità del centro abitato.
10b	Ubicazione attrezzature	In azienda entrano mediamente 8/10 automezzi a settimana. Lo stoccaggio di mangimi avviene in silos adiacenti alla cucina e la miscela è preparata all'interno della stessa.
10c	Misure operative	La distribuzione del mangime avviene principalmente di giorno ed il rumore delle coclee è quasi impercettibile; durante la notte non avviene nessuna operazione delle fasi di allevamento.
10d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Le attrezzature per l'allevamento e l'impianto di distribuzione del mangime è a basso impatto sonoro, tale da non provocare lo stimolo prealimentare ed inoltre la distribuzione è <i>ad libitum</i> .

BAT11 cfr . CAPITOLO 8.2 - EMISSIONI DI POLVERI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione	Nell'allevamento non è utilizzata la lettiera. L'alimentazione è somministrata in forma liquida e, pertanto, non si ha formazione di polveri; inoltre non è presente un sistema di ventilazione , quindi non si ha produzione e conseguente diffusione di polveri.

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)



BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
12	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione degli odori per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola	Adottata, secondo le modalità indicate nella d.g.r. 9 Gennaio 2017, n. 13-4554
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	Non adottabile, in quanto trattasi di azienda esistente ubicata in prossimità del centro abitato.
13b	Usare un sistema di stabulazione che rimuove frequentemente gli effluenti di allevamento per trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno.	L'area di allevamento viene mantenuta asciutta (non sono presenti spandimenti di mangime e gli abbeveratoi sono antispreco). Il gestore da garanzia della pulizia della porcilaia 2, dove è presente il pavimento pieno con lavaggi settimanali e a fine ciclo per le porcilaie 1,3,4,5. La ventilazione naturale consente di ridurre l'eccessivo flusso d'aria sulle pavimentazioni interessate dalla presenza degli effluenti.
13e	Copertura del liquame durante lo stoccaggio	1. La copertura della vasca di stoccaggio (V1) sarà effettuata mediante Hexa Cover entro la conclusione del 2020. Il tubo di immissione del liquame è posizionato al di sotto del pelo libero del liquame al fine di non causare spostamento delle piastrelle galleggianti. 3. Il liquame non viene miscelato per garantire l'efficienza della copertura.
13g	Tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti zootecnici	Lo spandimento dei reflui zootecnici è effettuato mediante bande rasoterra ed interrimento immediato nelle vicinanze delle aree abitate ed entro le 4 ore nei restanti terreni.

BAT16 e BAT18 cfr CAPITOLO 7 e 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI LIQUAME		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT16 e BAT18 cfr CAPITOLO 7 e 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI LIQUAME		
16b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame.	La copertura della vasca di stoccaggio (V1) sarà effettuata mediante Hexa Cover entro la conclusione del 2020. Tale tipologia di copertura deve rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore.
18a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche	Adottata.
18b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile	Adottata.
18c	Costruire strutture ed attrezzature a tenuta stagna per la raccolta ed il trasferimento di liquame.	Adottata.
18f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi	Adottata.

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20a	<p>Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo;</li> <li>- le condizioni climatiche;</li> <li>- il drenaggio e l'irrigazione del campo;</li> <li>- la rotazione colturale;</li> <li>- le risorse idriche e zone idriche protette</li> </ul>	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
20b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento e: - le zone in cui vi è rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti e pozzi ecc; - le proprietà limitrofe	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso Gli effluenti di allevamento non sono applicati se: - il campo è inondato, gelato, innevato; - le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; - il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite	Adottata.
21 b	Spandimento a raso in strisce	Adottata.
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (tabella 1.3) tra 0-4 ore.	E' garantita l'incorporazione immediata dell'effluente zootecnico nelle vicinanze delle aree abitate ed entro le 4 ore nei restanti terreni

BAT23 - cfr CAPITOLO 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca.	Sono state calcolate le emissioni mediante il software Bat tool. Ammoniaca: 12,923 Mg/a

BAT32 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER SUINI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
30a0	Fossa profonda in combinazione con tecniche nutrizionali (sia per PPF con fossa sottostante e pavimento pieno con corsia di defecazione esterna).	Adottato. Emissione di ammoniaca dalla fase di stabulazione: 2,86 kg NH <sub>3</sub> posto animale/anno

Per le BAT dalla 24 alla 29 si rimanda al paragrafo 6, relativo al Monitoraggio ambientale.

### 3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal gestore nella documentazione agli atti.
3. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

- deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli; in particolare deve essere garantita la possibilità di verifica dello stato della copertura delle vasche tenendo sempre disponibili presso il sito, qualora necessario, scale o pedane da cui permetterne l'osservazione in sicurezza;
  - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
  - gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
  - i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'installazione.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
  5. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
  6. Il gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e a ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
  7. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.
  8. Il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la cessazione definitiva delle attività. Il gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali.

---

#### **4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE**

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento

dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.

2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

---

## 5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

---

1. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
  - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

## 6. MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29

1. Il gestore deve monitorare la corretta gestione dell'allevamento, adottando le BAT 24, 25, 26, 27, 29, come indicato in tabella 6.1 e verificando il rispetto dei valori associati alle BAT 3 e 4 e dei BAT Aels di cui alla BAT 30, come riportato in tabella 6.2.
2. Per il monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti e per le emissioni di ammoniaca e polveri il gestore deve attenersi alle modalità descritte al paragrafo punto 4.9-Tecniche di monitoraggio-delle BAT Conclusions.
3. Per le BAT 24, 25, 26 e 27, l'adeguamento al presente piano di monitoraggio ambientale dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2021; la BAT 29 si intende già adottata conformando il piano di monitoraggio precedentemente autorizzato alle modalità di specificate.
4. I dati di consumo, di cui alla BAT 29, devono essere trasmessi nel report ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
5. Il numero di capi in entrata e in uscita, morti comprese, previsti dalla BAT 29d devono essere forniti per ogni singolo ciclo, con indicazione della durata come indicato nella tabella 6.3.

Tabella n. 6.1: Contenuti del monitoraggio ambientale

BAT 24 - MONITORAGGIO DELL'AZOTO E FOSFORO TOTALI ECRETI NEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
24a	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali	Annuale	1 gennaio 2021
24 b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo		
BAT25 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento



BAT25 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA			
25a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento	Annuale	1 gennaio 2021
25b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .		
25c	Stima mediante fattori di emissione		
BAT26 MONITORAGGIO PERIODICO DELLE EMISSIONI DI ODORI NELL'ARIA			
26	Monitoraggio delle emissioni di odori (come descritto nel paragrafo 8.3 Emissioni di odori.)	Quotidiana	Emanazione del presente atto
BAT27 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA CIASCUN RICOVERO ZOOTECNICO			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
27a	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente	Annuale solo nei casi siano svolte attività che comportano emissioni significative di polveri	1 gennaio 2021
27b	Stima mediante fattori di emissione		
BAT29 MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
29a	Consumo idrico	Al termine di ogni ciclo di allevamento	già adeguato

29b	Consumo di energia elettrica	Annuale	
29c	Numero di carburante	Annuale	
29d	Numero di capi in entrata e in uscita nascite e morti comprese	Al termine di ogni ciclo di allevamento	
29e	Consumo di mangime	Al termine di ogni ciclo di allevamento	
29f	Generazione di effluenti di allevamento	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R	

Tabella n. 6.2: BAT Aels e valori associati alle BAT per suini da ingrasso.

BAT	EMISSIONI	BAT Aels e VALORI ASSOCIATI ALLE BAT
3	Azoto escreto	7.0 - 13.0 kg N escreto/posto animale/anno
4	Fosforo escreto	3.5-5.4 kg di P <sub>2</sub> O escreto/posto animale/anno
30a	Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici	0,1-2,6 kg di NH <sub>3</sub> /posto animale/anno. Il limite superiore del BAT Ael è pari a 3,6kg/NH <sub>3</sub> /posto animale/anno per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con le tecniche di gestione nutrizionale.

Tabella n. 6.3: BAT 29 d

Stalla	Data di inizio e fine ciclo	Inizio ciclo		Fine ciclo		Capi morti
		Capi accasati	Peso	Capi in uscita	Peso	

## 7. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI

In riferimento al presente paragrafo è richiesta l'adozione della della BAT 16 e 18 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio del liquame" (cfr paragrafo 2) e della BAT 20, 21 e 22 "Spandimento

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

agronomico degli effluenti di allevamento” (cfr paragrafo 2).

Le condizioni per la riduzione delle emissioni, di cui alle BAT sopracitate, originate dagli stoccaggi e dalla distribuzione degli effluenti zootecnici, non si applicano nel caso in cui gli effluenti zootecnici siano ceduti.

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007 e dal D.M. Politiche agricole del 19/04/1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola”.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

### 7.1 Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

*Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici*

Intestazione					
AZIENDA: .....		SEDE OPERATIVA: .....			
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA.	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso la sede operativa dell'azienda, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

### 7.2 Valori tabellari di produzione di effluenti zootecnici di cui al Regolamento 10 R del 2007

#### **DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Per quanto riguarda le Porcilaie 1,3,4,5, dotate di pavimento parzialmente fessurato e fossa, qualora l'azienda intenda utilizzare per il computo della produzione di liquami il valore tabellare di 37 mc/t pv/anno, previsto nel caso in cui il lavaggio delle strutture di stabulazione sia a fine ciclo, in vece di 44, utilizzato nel caso in cui il lavaggio sia più frequente, è necessario effettuare una comunicazione all'autorità competente, al comune ed ad ARPA. In tal caso verrà previsto il monitoraggio costante dei reflui prodotti, mediante l'installazione di un contalitri, in conformità con quanto indicato dal Regolamento 10R. In questo modo sarà possibile verificare i quantitativi di liquami prodotti nell'azienda.

---

## 8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

---

### 8.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

Le condizioni per la riduzione delle emissioni, di cui alle BAT sopracitate, originate dagli stoccaggi e dalla distribuzione degli effluenti zootecnici, non si applicano nel caso in cui gli effluenti zootecnici siano ceduti.

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 16 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio di liquame", della BAT 21 e 22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" e della BAT 30 "Emissioni provenienti dai ricoveri zootecnici per suini" (cfr paragrafo 2).

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati con il software Bat-Tool realizzato dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR.

Il metodo di calcolo segue le indicazioni della BAT 25a - "Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento".

Tabella 8.1: Dati in ingresso per il calcolo con il software Bat-tool

Ciclo di allevamento	Suino grasso da salumificio 30-160 kg (peso medio 100 kg)
Numero capi	Suini – 3.101 capi da 30-160 kg,
Situazione ricovero (n. capi e tecnica stabulazione)	3.101 capi da 30-160 kg- 2.222 capi PPF con fossa sottostante, Porcilaia 1,3,4,5; 879 capi PP, Porcilaia 2
Trattamento degli effluenti	nessuno

---

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Stoccaggio dell'effluente zootecnico	26% Liquami – 16.b.3 – piastrelle geometriche galleggianti 70% Liquami – 16.b.1 – saccone 4% Liquami – REF Lagone o vasca scoperta
Distribuzione degli effluenti zootecnici	100% Liquami 21c- a bande rasoterra + incorporazione entro 4 ore
Azoto escreto	13,101 kg N/capo/anno = 131 kg N/t <sub>pv</sub> /a
Note	E' necessario considerare un peso vivo medio pari a 100 kg, in quanto il peso raggiunto a fine ciclo è di circa 170 kg in 200 giorni di ciclo

Tabella 8.2: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Bat-Tool

Fase di provenienza	Emissioni di NH <sub>3</sub> del sistema di riferimento (senza tecniche di riduzione delle emissioni) (Mg/anno)	Emissione di NH <sub>3</sub> dell'installazione (situazione autorizzata) (Mg/anno)	% riduzione
Ricoveri	10,350	8,880	14,2
Trattamento	/	/	/
Stoccaggio	5,658	0,825	90,5
Distribuzione	11,618	3,218	72,1
Totale	27,625	12,923	54,2

Emissione di metano	27,940 Mg/anno
Emissione di protossido di azoto	0,797 Mg/anno

### 8.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 11 "Emissioni di polveri" (cfr paragrafo 2).

1. Nella fase di gestione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

### 8.3 Emissioni di odori

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione delle BAT 12 "predisposizione di un

piano di gestione degli odori per prevenire e ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola" e della BAT 13 "Tecniche per prevenire e ridurre le emissioni/gli impatti di odori provenienti da un'azienda agricola" (cfr paragrafo 2).

In coerenza con la BAT 26 relativa al monitoraggio degli odori:

1. Il gestore deve tenere un Diario d'Impianto in cui registri quotidianamente tutte le operazioni pianificate che vengono svolte in azienda, con particolare attenzione alle attività di gestione dei liquami, nonché le attività non programmabili o le variazioni di quelle pianificabili.
2. Nel medesimo Diario d'Impianto devono essere riportate le segnalazioni di problematiche olfattive registrate dagli organi preposti e comunicate all'azienda, in modo da poter valutare le possibili cause di puzze in relazione alle attività svolte in allevamento, e proponendo, di conseguenza, le necessarie azioni correttive per il contenimento degli odori.

---

## 9. EMISSIONI NELLE ACQUE

---

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta, se applicabile, l'adozione della BAT 6, della BAT7 "Emissioni nelle acque" e della BAT 18 "Emissioni dallo stoccaggio di liquami" (cfr paragrafo 2).

Dall'installazione non si originano scarichi domestici, né industriali.

### 9.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non ha individuato superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, si ritiene necessario inserire comunque tra le prescrizioni autorizzative quanto segue ossia il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione presentata al fine del conseguimento del provvedimento richiesto relativamente alle modalità di regimazione e gestione delle acque meteoriche, con particolare riferimento alle attività previste di ordinaria pulizia delle aree esterne pavimentate.

In relazione alla gestione delle superfici esterne, si rammenta infatti, che sono soggette a transito mezzi che effettuano operazioni di carico dei liquami prodotti nell'allevamento, oltre alle operazioni di carico e scarico suini. L'impresa, quindi, deve attuare con regolarità interventi di pulizia, ovvero intervenire puntualmente nel caso si produca un imbrattamento delle superfici esterne o della viabilità aziendale successivamente alle operazioni di trasbordo degli animali in entrata e in uscita ed ogni qual volta, a seguito dell'utilizzo di mezzi per pulizia capannoni o altre attività aziendali (es. carico autobotti per spandimento liquami). Tali interventi dovranno essere tempestivamente attuati, al fine di evitare, in caso di precipitazione, il dilavamento e conseguente trasporto di inquinanti sulle aree circostanti.

---

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

---

## **10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI**

---

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

---

## **11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**

---

1. Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.
2. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.
3. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.



---

## 12. EMISSIONI SONORE

---

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 10 "Emissioni sonore" (cfr paragrafo 2).

Il Comune di Garzigliana ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997. Il gestore deve rispettare i limiti stabiliti dal Piano per la propria classe di appartenenza.

---

## 13. REPORT AMBIENTALE

---

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il resoconto (report) secondo quanto indicato nella tabella 13.1.
2. Tra i contenuti del report devono essere riportate le informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nell'allegato 6 del presente provvedimento riferite all'anno precedente come indicato nella tabella 13.2.
3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTTR per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
4. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata "versione pubblicabile" – epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
  - a) riservatezza industriale, commerciale o personale;
  - b) tutela della proprietà intellettuale;
  - c) pubblica sicurezza o difesa nazionale;

*Tabella 13.1: Contenuto del report ambientale*

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. A tale scopo si deve fare riferimento allo schema della successiva tabella. Per la presentazione dei risultati dei monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportato in Tabella 13.2.
Verifica assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Tabella 13.2: Schema di presentazione dei dati di consumo e di emissione.

		Ciclo 1	Ciclo 2	Anno
A	Numero di animali mediamente presenti			
B	Consumo di mangimi			
C	Consumo di acqua			
D	Consumo di energia elettrica	<i>Non obbligatorio</i>		
E	Consumo di gasolio	<i>Non obbligatorio</i>		
F	Consumo unitario di mangime per capo	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>
G	Consumo unitario di acqua per capo	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>
H	Consumo unitario di energia elettrica per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>D/A</i>
I	Consumo unitario di gasolio per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>E/A</i>
L	Azoto escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>		
M	Fosforo escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>		
N	Emissioni di ammoniaca totale di tutte le fasi di allevamento	<i>Non obbligatorio</i>		
O	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	<i>Non obbligatorio</i>		
P	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>O/A</i>
Q	Emissioni di polvere	<i>Non obbligatorio</i>		<i>Eventuale</i>

Note alla tabella.

- Per i cicli che terminano dopo il 31/12 dell'anno di riferimento, devono essere riportati i dati parziali disponibili a fine anno ed i dati completi dovranno essere presentati nel report dell'anno successivo.
- Il numero di animali mediamente presenti nell'anno deve essere calcolato considerando il numero di giorni di presenza effettiva degli animali. Coerentemente a quanto previsto dal Regolamento 10R la consistenza zootecnica media è calcolata come segue: numero di capi presenti x giorni di presenza in azienda/365.  
Qualora gli animali siano allevati a cicli, la formula è la seguente: Suini: numero di capi accasati per ciclo x giorni durata del ciclo x numero di cicli annui / 365.

---

#### 14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

---

Il gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 14.1, 14.2 e 14.3.

*Tabella 14.1 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti*

---

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Predisposizione di un Diario impianto	/	Dall'emanazione del presente atto
Installazione contaltri per misurazione dei liquami	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Qualora l'azienda intenda utilizzare per porcilaie 1,3,4,5 il valori tabellari di produzione di liquami pari a 37 mc/t pv/anno
Conclusione dell'operazione di copertura della vasca di stoccaggio V1 mediante Hexa-cover	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 31/12/2020

Tabella 14.2 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet <a href="http://www.eprtr.it">www.eprtr.it</a>

Tabella 14.2– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica - predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione